



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 23-03-2018

<i>Oggetto:</i>	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre**, alle ore **09:00** del mese di **marzo** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Primaconvocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

CUTRONA ROSARIO	P	SCOLLO PIETRO	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	CARUSO MIRKO	A
TERNULLO DANIELA	P	QUADARELLA CONCETTA	A
SBONA SALVATORE	P	COCO VINCENZO	P
MANGIAFICO ALESSIA	A	SCOLLO ANTONINO	P
RIGGIO TERESA	P	MICELI SANTO	P
VALENTI BARBARA	P	BAFUMI CONCETTA	P
CANNATA SALVO	P	SORBELLO GIUSEPPE	P

PRESENTI N. 13 - ASSENTI N. 3

Assume la presidenza il **Dott. CUTRONA ROSARIO**, partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa MARCHICA ENZA**, che dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015, la Legge n. 166/2016 e la legge n. 232/2016, con le quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTA la legge di stabilità 2018, n. 205 del 27/12/2018;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997, anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO CHE con D.M. del 09/02/2018, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 è stato differito al 31/03/2018;

VISTO CHE con delibera consiliare n. 28 del 05/09/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti tributarie: l'Imposta Municipale Propria (IMU), Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare l'art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

VISTO, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l'approvazione da parte dei Comuni del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO ED ESAMINATO il piano finanziario per l'anno 2018 predisposto tenendo conto della tabella riepilogativa dei costi previsti per il servizio de quo trasmessa dall'Ufficio Tecnico con nota prot. n. 4681 del 20/02/2018 ed allegato alla presente proposta (All. "A");

TENUTO CONTO CHE:

- **dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;**
- **le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;**
- **le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;**

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2018 ammonta ad €918.327,39 e, che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 3.918.317,39;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo dell'addizionale provinciale ammonta ad €195.916,37 quale 5% applicato sull'imponibile;

RITENUTO di definire la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile giusta riepilogo importi utenze e tariffe base generate per l'anno 2018, che si allega alla presente per farne parte integrante (ALL: "A1");

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di

esercizio risultanti dal piano finanziario, al netto dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti (ALL."A2" e ALL. "A3"), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico che tiene, altresì, conto dei costi di raccolta e del relativo smaltimento per le zone relative alle categorie industriali dislocate all'estrema periferia del territorio comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

DI APPROVARE per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI anno 2018 (All"A");

DI APPROVARE, la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile giusta riepilogo importi utenze e tariffe base generate per l'anno 2018, che si allega alla presente per farne parte integrante (ALL: "A1");

DI APPROVARE, altresì, le tariffe per l'anno 2018 del servizio per la gestione dei rifiuti così come previsto nel piano predetto suddivise in **tariffe utenze domestiche** (All."A2"), **tariffe utenze non domestiche** (All. "A3");

DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

CHE dette tariffe sono suscettibili di variazione nel caso in cui dette tariffe non consentono la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

DI DARE ATTO, altresì, che l'addizionale provinciale ammonta ad €195.916,36.



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 12 dell'O.d.G. prot. n. 7237 del 16/03/2018 avente oggetto: **“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI - ANNO 2018”**.

Il Presidente Cutrona introduce l'argomento specificando che questo atto è propedeutico al bilancio, con proposta di delibera di Consiglio n.33 del 7 marzo 2018, ha due pareri di regolarità tecnica favorevole e uno in ordine alla regolarità contabile nonché parere dei Revisori dei Conti del 21 marzo, favorevole; il verbale di Commissione ha demandato l'argomento in Consiglio in attesa dei pareri; arrivato il parere quindi si è definito l'iter.

In mancanza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera che dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 13
 - voti favorevoli n. 13
- CON VOTI unanimi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015, la Legge n. 166/2016 e la legge n. 232/2016, con le quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva

della TARI e della TASI;

VISTA la legge di stabilità 2018, n. 205 del 27/12/2018;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997_anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO CHE con D.M. del 09/02/2018, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 è stato differito al 31/03/2018;

VISTO CHE con delibera consiliare n. 28 del 05/09/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti tributarie: l'Imposta Municipale Propria (IMU), Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare l'art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

VISTO, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l'approvazione da parte dei Comuni del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO ED ESAMINATO il piano finanziario per l'anno 2018 predisposto tenendo conto della tabella riepilogativa dei costi previsti per il servizio de quo trasmessa dall'Ufficio Tecnico con nota prot. n. 4681 del 20/02/2018 ed allegato alla presente proposta (All. "A");

TENUTO CONTO CHE:

- **dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;**

- **le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;**

- **le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;**

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2018 ammonta ad €3.918.327,39 e, che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € **3.918.317,39;**

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo dell'addizionale provinciale ammonta ad € **195.916,37** quale 5% applicato sull'imponibile;

RITENUTO di definire la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile giusta riepilogo importi utenze e tariffe base generate per l'anno 2018, che si allega alla presente per farne parte integrante (ALL: "A1");

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, al netto dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti (ALL."A2" e ALL. "A3"), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico che tiene, altresì, conto dei costi di raccolta e del relativo smaltimento per le zone relative alle categorie industriali dislocate all'estrema periferia del territorio comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dai responsabili del servizio, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la relazione a firma del Direttore del VI Settore;

VISTO il verbale della III Commissione Consiliare;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
CON VOTI unanimi dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente provvedimento come parte integrante e costitutiva del medesimo;

DI APPROVARE per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI anno 2018 (All."A");

DI APPROVARE, la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile giusta riepilogo importi utenze e tariffe base generate per l'anno 2018, che si allega alla presente per farne parte integrante (ALL: "A1");

DI APPROVARE, altresì, le tariffe per l'anno 2018 del servizio per la gestione dei rifiuti così come previsto nel piano predetto suddivise in **tariffe utenze domestiche** (All."A2"), **tariffe utenze non domestiche** (All. "A3");

DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

CHE dette tariffe sono suscettibili di variazione nel caso in cui dette tariffe non consentono la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

DI DARE ATTO, altresì, che l'addizionale provinciale ammonta ad € 195.916,36.

INOLTRE, con voti favorevoli, espressi nelle forme di Legge:

- presenti e votanti n. 13

- voti favorevoli n. 13

Pertanto, con voti unanimi;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CUTRONA
ROSARIO

Il Consigliere Anziano
F.to Rag. TERNULLO DANIELA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 13-04-2018 al 28-04-2018, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 1517)

Melilli, li 30-04-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TORELLA LOREDANA
